

Circolare monotematica
"Finanziaria 2019"

Data: 8 gennaio 2019

Indice

<i>Legge di bilancio 2019</i>	
1. Sterilizzazione aumento aliquote IVA	Pag.2
2. Fiscalità imprese immobiliari	Pag.2
3. Modifiche al regime forfetario	Pag.2
4. Deducibilità IMU immobili strumentali	Pag.4
5. Lezioni private e ripetizioni	Pag.5
6. Flat tax	Pag.5
7. Riporto delle perdite per soggetti Irpef	Pag.5
8. Tassazione agevolata utili reinvestiti	Pag.6
9. Web tax	Pag.8
10. Soppressione Ires agevolata enti senza scopo di lucro	Pag.9
11. Fatturazione elettronica e trasmissione corrispettivi operatori sanitari	Pag.9
12. Contributo acquisto/adattamento registratore di cassa per trasmissione corrispettivi	Pag.10
13. Fatturazione contratti di sponsorizzazione	Pag.10
14. Cedolare secca immobili commerciali	Pag.10
15. Proroga dell'iper ammortamento	Pag.10
16. Estromissione immobile impresa individuale	Pag.12
17. Proroga detrazioni risparmio energetico e recupero edilizio	Pag.12
18. Proroga bonus verde	Pag.13
19. Credito d'imposta ricerca e sviluppo	Pag.13
20. Credito d'imposta riciclaggio plastica	Pag.14
21. Bonus Formazione 4.0	Pag.15
22. Saldo e stralcio somme iscritte a ruolo	Pag.15
23. Rifiutamento Sabatini ter	Pag.17
24. Investimenti in start up innovative	Pag.17
23. Rientro pensionati in Italia	Pag.17
24. Indennizzo rottamazione licenze	Pag.18
25. Bonus pubblicità	Pag.18
26. Credito d'imposta edicole	Pag.18
27. Rivalutazione beni d'impresa	Pag.19
28. Bonus acquisto veicoli ecologici ed Ecotassa su veicoli inquinanti	Pag.20
29. Contributo per l'acquisto di veicoli ibridi	Pag.21
30. Rivalutazione terreni e partecipazioni	Pag.22
31. Ammortamento avviamento e altri beni immateriali	Pag.22
32. Abrogazione ACE	Pag.23
33. Abrogazione agevolazioni Irap	Pag.23
34. Agevolazione IMU per immobili in comodato	Pag.23

Premessa

È stata pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 31.12.2018, n. 302 la **Finanziaria 2019** (Legge 30.12.2018, n. 145) c.d. *“Legge di bilancio 2019”*, **in vigore dall’1.1.2019**.

Di seguito le novità di maggior rilievo.

Sterilizzazione aumento aliquote Iva

Art. 1 comma 2

Nel 2019 non ci saranno aumenti delle aliquote IVA.

La previsione di aumenti è così rivista:

Aliquota Iva	Anno 2020	Anno 2021
10%	13,00%	13,00%
22%	25,20%	26,50%

Fiscalità imprese immobiliari

Art. 1 commi 7 e 8

Sino alla revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, restano confermate le attuali regole. Continueranno dunque a non essere rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione da parte di società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

Modifiche al regime forfetario

Art. 1 commi da 9 a 11

Confermate le modifiche al regime forfetario (**tassazione con imposta sostitutiva del 15%**) di cui all’art. 1 commi da 54 e 89 della Finanziaria 2015 applicabile alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi). Di seguito le novità più rilevanti.

Requisiti di accesso

A seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal **limite dei ricavi/compensi pari ad € 65.000** ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente.

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività.

È confermata l'eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:

Ù spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;

Ù costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

TABELLA COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ			
	Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Coefficiente redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
3	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	78%
9	Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	67%

Cause di esclusione

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti che:

Ù contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone/associazioni professionali/impresе familiari** ovvero **controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo**;

Ù **esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intersorsi rapporti nei 2 anni precedenti**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

E' stata **eliminata la soglia minima (€ 30.000)** di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l'esclusione dal regime in esame.

Durata

Il regime non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione.

Disapplicazione del regime

Il regime forfetario viene disapplicato a seguito:

- ü della perdita di uno dei requisiti d'accesso, oppure per la verifica di una condizione ostativa;
- ü dell'esercizio dell'opzione almeno triennale per il regime ordinario (art.1 co. 70 della L. 190/2014).

L'eventuale fuoriuscita dal regime per perdita dei requisiti o verifica di una condizione ostativa decorre sempre dall'anno successivo.

La fuoriuscita dal regime (volontaria o obbligata per perdita dei requisiti) non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso a seguito dell'opzione oppure dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.

Modalità d'accesso

Il regime forfetario è applicato dai soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalla norma istitutiva, tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime. Ai fini dell'accesso al regime, nessun rilievo assume l'esercizio in anni precedenti di un'attività d'impresa, arte o professione.

Attività in corso

Per coloro che hanno già un'attività in corso, il passaggio al regime forfetario avviene senza effettuare specifiche comunicazioni, ferma restando la segnalazione di utilizzo del regime nell'ultima dichiarazione IVA (quadro VA).

Esonero da Iva e ritenuta d'acconto

Resta fermo l'esonero dall'applicazione dell'IVA e dagli altri adempimenti in materia (ma non dagli adempimenti in caso di operazioni con l'estero).

Come prima, inoltre, i compensi in tale regime non sono inoltre assoggettati a ritenuta d'acconto.

Deducibilità IMU immobili strumentali

Art. 1 comma 12

Previsto **l'aumento dal 20% al 40%** della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali.**

Lezioni private e ripetizioni

Art. 1 commi da 13 a 16

Si introduce **un'imposta sostitutiva al 15% sull'attività di lezioni private e di ripetizioni** svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, a partire dal 2019, a tali attività si applica un'imposizione sostitutiva e, dunque, separata da quella ordinaria, con l'aliquota del 15% che copre l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali.

Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

I dipendenti pubblici devono comunicare all'amministrazione d'appartenenza l'esercizio dell'attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Flat tax

Art. 1 commi da 17 a 22

È confermata, a decorrere dal 2020, la possibilità di **applicare al reddito d'impresa/lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP **pari al 20%**, da parte delle persone fisiche **imprenditori / lavoratori autonomi** che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, **compresi tra € 65.001 e € 100.000** ragguagliati ad anno.

Riporto delle perdite per i soggetti Irpef

Art. 1 commi da 23 a 26

La Finanziaria 2019 modifica l'art. 8, TUIR in materia di perdite d'impresa.

In particolare, a seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è confermato che **"a regime"**:

Ù per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;

Ù per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;

si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.

In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite mutuata, dalle disposizioni previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell'80%), **subisce le seguenti deroghe** limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

Ù **le perdite maturate nel 2018** sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;

Ù **le perdite maturate nel 2019** sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista altresì una disposizione transitoria per le **perdite maturate nel 2017**, che **risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata** con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale **le perdite**, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

Ù sono **compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40%** del reddito;

Ù sono **compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%** del reddito.

Tassazione agevolata utili reinvestiti

Art. 1 commi da 28 a 34

È confermata l'introduzione, a decorrere **dal 2019**, della **tassazione agevolata degli utili reinvestiti**, ossia la **possibilità di assoggettare** il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES del **15%** per la **parte corrispondente all'utile 2018**, accantonato a **riserve** diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente **somma**:

investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi
+
costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato

A tal fine va considerato che:

Ù si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

Rilevano **gli utili realizzati a decorrere dal 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, **al netto delle riduzioni del patrimonio netto** con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

Ù per **investimento** si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia.

Sono **esclusi** gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli **ammortamenti** dei beni strumentali materiali **acquisiti dall'1.1.2019** ex art. 102, TUIR, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018;

Ù il **costo del personale dipendente** rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato

per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'art. 2425, comma 1, lett. b), n. 9) e 14), C. c. rispetto a quello del 2018.

L'incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ai sensi dell'art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per gli **enti non commerciali**, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività.

Per i soggetti che assumono la **qualifica di datore di lavoro a decorrere dall'1.10.2018**, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

I datori di lavoro possono fruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute / sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro **a tempo parziale** rilevano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Per ciascun periodo d'imposta, **alternativamente**:

- Ù la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede il reddito complessivo netto è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;
- Ù la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computato in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;
- Ù la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computato in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti** ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas** in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le

aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Web tax

Art. 1 commi da 35 a 50

La Finanziaria 2019 reintroduce una **nuova versione dell'imposta sui servizi digitali**. L'imposta grava sui soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:

1. un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro;
2. un ammontare di ricavi derivanti dai servizi digitali sotto elencati, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro.

L'imposta si applica ai ricavi derivanti dai seguenti servizi:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui sopra, resi ai soggetti che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare e l'imposta si ottiene applicando **l'aliquota del 3% all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre**.

Il versamento dell'imposta va fatto entro il mese successivo a ciascun trimestre e scatta l'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

La nuova web tax esplicherà i suoi effetti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale attuativo.

Soppressione Ires agevolata enti senza scopo di lucro

Art. 1 commi 51 e 52

In sede di approvazione è stata prevista la **soppressione dell'IRES agevolata** (12% anziché 24%) a favore dei seguenti enti (con personalità giuridica):

- Û enti e istituti di assistenza sociale / società di mutuo soccorso / enti ospedalieri / enti di assistenza e beneficenza;
- Û istituti di istruzione / studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- Û enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza / istruzione;
- Û IACP, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

Fattura elettronica e trasmissione corrispettivi operatori sanitari

Art. 1 commi 53-54

In sede di approvazione sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019".

Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, **per il 2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata **non possono emettere** (in precedenza esonerati dall'obbligo di emettere) **fatture elettroniche** con riferimento alle **fatture i cui dati sono da inviare** (in precedenza inviati) **al STS**.

Inoltre è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È demandata al MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l'emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione.

Ulteriori modifiche si apportano alla norma contenuta sempre nel D.L. n. 119/2018 (art. 17) in materia di trasmissione dei corrispettivi.

Nello specifico, viene previsto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS, possono adempiere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema TS.

Contributo acquisto/adattamento registratore di cassa per trasmissione corrispettivi

Art. 1 comma 55

In sede di approvazione è stato modificato il comma 6-quinquies dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, così come recentemente rivisto dal DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019".

Il **contributo**, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è **concesso sotto forma di credito d'imposta** da utilizzare in compensazione nel mod. F24. L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

Fatturazione contratti di sponsorizzazione

Art. 1 comma 56

Restando in tema di fatturazione elettronica, viene soppresso il comma 02 dell'art. 10, D.L. n. 119/2018 secondo cui gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo agli enti non profit in regime forfetario, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.

Cedolare secca immobili commerciali

Art. 1 comma 59

È confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% ai **contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.**

La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 *"risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale"*.

Proroga dell'iper ammortamento

Art. 1 commi da 60 a 65

È confermata la **proroga dell'iper ammortamento**, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale** secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

Ù entro il 31.12.2019;

ovvero

Ù entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.

Investimenti	Maggiorazione
Fino a € 2.5 milioni	170%
Da € 2.5 milioni a € 10 milioni	100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni	50%
Oltre € 20 milioni	---

La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a € 500.000**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

Ù possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;

Ù è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

È infine disposto che gli **acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo** devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Estromissione immobile impresa individuale

Art. 1 comma 66

Riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, **con effetto dall'1.1.2019:**

Ù è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2018;**

Ù riguarda le estromissioni **poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019;**

Ù richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8%:

- nella misura del **60%** entro il 30.11.2019;
- il **rimanente 40%** entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.**

Proroga detrazioni risparmio energetico e recupero edilizio

Art. 1 commi 67 a) e 67 b)

Risparmio energetico

Confermato il "differimento" del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è **prorogata al 31.12.2019:**

Ù la detrazione per la "generalità" degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65%** tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:

- la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e **l'intervento prevede anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- la **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

Ù la **detrazione al 50%** per le **spese sostenute** per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di

calore alimentati da biomasse combustibili;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

Interventi di recupero edilizio

È confermata la proroga, per le **spese sostenute fino al 31.12.2019** (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- Û nella misura del **50%**;
- Û su un importo **massimo di € 96.000**.

Bonus mobili ed elettrodomestici

È confermata la proroga **fino al 31.12.2019** della **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter usufruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 01.01.2018.

Proroga Bonus verde

Art. 1 comma 68

È confermata la proroga **anche per il 2019** della **detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- Û **"sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- Û realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Art. 1 commi da 70 a 72

Viene rivista la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo:

1. si estende l'ambito temporale di applicazione della misura;
2. **si riduce l'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta**;
3. **si rideterminano le intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili**;

4. **si include tra le spese ammissibili il costo dei materiali** necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.

Più nel dettaglio, viene reintrodotta una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50% attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (e cioè sull'eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014) viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

Al contempo, viene ridotto da 20 a 10 milioni di euro l'importo massimo del credito d'imposta spettante per ciascun periodo d'imposta.

Inoltre, viene disposta la differenziazione nell'ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.).

In questo secondo caso viene prevista la percentuale del 25%; analoga differenziazione di aliquota viene operata come si è detto per le spese relative alla ricerca commissionata.

Per quanto concerne l'individuazione delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, viene ora data rilevanza ai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale; in tal modo sono state recepite le esigenze rappresentate dalle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall'acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

Credito d'imposta riciclaggio plastica

Art. 1 commi da 73 a 77

Al fine di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e recupero dei rifiuti solidi urbani, nonché per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, **per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.**

Il credito è riconosciuto nel limite massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta:

- va indicato in dichiarazione dei redditi e va utilizzato in compensazione (non soggiace ai limiti di compensazione annui di 250.000 e 700.000 euro);
- non concorre ai fini IRAP;
- è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Bonus Formazione 4.0

Art. 1 commi da 78 a 81

In sede di approvazione è stata prevista la **proroga al 2019** del bonus "Formazione 4.0" di cui all'art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018.

È confermato il limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

La misura dell'agevolazione è **differenziata a seconda della dimensione dell'impresa**, come di seguito.

Tipo impresa	Misura dell'agevolazione
Piccola impresa	50%
Media impresa	40%
Grande impresa	30%

Saldo e stralcio somme iscritte a ruolo

Art. 1 commi da 184 a 199

In sede di approvazione, a favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, derivanti:

- dall'**omesso versamento delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dall'**omesso versamento dei contributi** dovuti alle **Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La **situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000.**

In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve **presentare entro il 30.4.2019 all'Agente della riscossione un'apposita**

dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica ovvero l'apertura della procedura di liquidazione dei beni e indicati, tra l'altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.

Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l'Agente comunica **l'impossibilità di estinguere il debito** qualora:

- **non sussistano i requisiti previsti;**

ovvero

- **la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.**

In tal caso, **se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter"** di cui all'art. 3, DL n. 119/2018, l'Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze.

Prima rata pari al 30%	Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Versamenti

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato **deve versare:**

- ù **quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi**, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

- ù quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione entro il 30.11.2019** ovvero **in forma rateale**.

In quest'ultimo caso:

- ù il **pagamento delle rate**, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 35%	Entro il 30.11.2019
------------------------	---------------------

Seconda rata pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza rata pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta rata pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta rata pari al 15%	Entro il 31.7.2021

ù **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73.

Rifinanziamento Sabatini ter

Art. 1 comma 200

Per incentivare l'acquisto di beni strumentali, in sede di approvazione, è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019-2024..

Investimenti in start up innovative

Art. 1 comma 218

Per l'anno 2019, sono **incrementate dal 30% al 40%**:

- ù la **detrazione IRPEF per chi investe in start up innovative** (art. 29, comma 1, D.L. n. 179/2012) per un importo non superiore a € 1.000.000 per ciascun periodo di imposta;
- ù la **deduzione dall'imposta sul reddito delle società, delle somme investite nel capitale sociale di start-up innovative** (art. 29, comma 4, D.L. n. 179/2012) per un importo non superiore ad € 1.800.000 per ciascun periodo di imposta.

Stesse percentuali del 40% si applicano in caso di start up a vocazione sociale/del settore energetico.

Le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

Rientro pensionati in Italia

Art. 1 commi 273 e 274

Con il nuovo art. 24-ter TUIR si introduce **un'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno**. In particolare, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, **con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione**.

L'opzione è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia, nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L'opzione:

- ü è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.
- ü è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

Indennizzo rottamazione licenze

Art. 1 commi 283 e 284

In sede di approvazione è riconosciuto a regime, a decorrere dal 2019, l'indennizzo a favore dei commercianti che **cessano l'attività consegnando la licenza** in Comune.

A tal fine l'interessato deve presentare all'INPS una specifica domanda per la concessione dell'indennizzo.

In particolare, l'indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- ü 62 anni di età (57 se donne);
- ü iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513.

È **prorogato** infine **l'aumento dello 0,09%** della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell'indennizzo in esame.

Bonus pubblicità

Art. 1 comma 762

In sede di approvazione, con riferimento al "bonus pubblicità" di cui all'art. 57-bis, DL. n. 50/2017, è introdotto l'obbligo di **rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis"** di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013.

Credito di imposta edicole

Art. 1 commi da 806 a 809

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella **vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici**, di un **credito d'imposta di €**

2.000, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito in esame:

ü è riconosciuto **anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi** di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001 (ad esempio, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti / oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, ecc.) se l'attività commerciale costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune;

ü è soggetto ai limiti relativi agli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;

ü è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative.

Rivalutazione beni di impresa

Art. 1 commi da 940 a 948

Viene **riproposta la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni** per le società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, riprendendo la disciplina già in vigore in passato e più volte prorogata (da ultimo con la legge di Bilancio 2017).

Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del **16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili**.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in generale 01.01.2022), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha

riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 14, legge n. 342/2000, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 dicembre 2020.

Bonus acquisto veicoli ecologici ed Ecotassa su veicoli inquinanti

Art. 1 commi da 1031 a 1047

Bonus

In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

- a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:
 - 6.000 euro per CO₂g/km da 0 a 20;
 - 2.500 euro per CO₂g/km da 21 a 70;

- b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:
 - 4.000 euro per CO₂g/km da 0 a 20;
 - 1.500 euro per CO₂g/km da 21 a 70;

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.

Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e

recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza sottostare agli attuali limiti di compensazione annuale di 250.000 euro e di 700.000 euro), presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

Ecotassa

È previsto inoltre a carico dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica il **pagamento di un'imposta** parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, a decorrere dall'1.3.2019 al 31.12.2021, così determinato:

CO ₂ g/km	Imposta
161-175	€ 1.100
176-200	€ 1.600
201-250	€ 2.000
Superiore a 250	€ 2.500

Tale imposta:

- ü è dovuta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
- ü non si applica ai veicoli per uso speciale;
- ü è versata tramite mod. F24 dall'acquirente / richiedente l'immatricolazione.

Contributo per l'acquisto di veicoli ibridi

Art. 1 commi da 1057 a 1064

In sede di approvazione è previsto il **riconoscimento nel 2019, a favore dell'acquirente** in Italia, anche in leasing, di un **veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica**, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un **contributo pari al 30% del prezzo d'acquisto** (corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto) fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo il venditore, pena la decadenza del contributo, deve consegnare il veicolo usato a un demolitore e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista.

Le imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo

recuperando quest'ultimo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, nonché dell'IRPEF / IRES / IVA.

Fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici / importatrici devono conservare la seguente documentazione da trasmettere al venditore:

- ü copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- ü copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare / certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- ü originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo Sportello telematico dell'automobilista.

È demandata al MISE / MIT l'emanazione delle disposizioni attuative.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Art. 1 commi 1053 e 1054

Viene prorogata la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta dell'agevolazione prevista dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001 consistente nella facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il **pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia da effettuarsi entro il 30.06.2019.**

Tali disposizioni, dunque, sono nuovamente prorogate con riferimento ai **terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.**

Rispetto al passato, però, si registra una novità . Le aliquote dell'imposta sostitutiva (attualmente pari all'8% in entrambi i casi) vengono rideterminate in misura pari:

- all'11% per le partecipazioni che risultano qualificate (art. 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986), alla data del 1° gennaio 2019;
- al 10% per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate;
- al 10% per i terreni.

Ammortamento avviamento e altri beni immateriali

Art. 1 comma 1079

Si interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-*bis*, 56-*bis.1* e 56-*ter* dell'art. 2, D.L. n. 225/2010 (c.d. DTA qualificate) e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In particolare, **l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato**

lungo l'orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma.

In sintesi, se non ancora dedotti fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.

Abrogazione ACE

Art. 1 comma 1080

È confermata la **soppressione dal 2019 dell'agevolazione ACE** di cui all'art. 1, DL n. 201/2011 e all'art. 1, commi da 549 a 553, Finanziaria 2017.

Tuttavia continua a **trovare applicazione** il comma 2 dell'art. 3, DM 3.8.2017 **relativamente all'eccedenza ACE 2018** la quale potrà essere **riportata** (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero **trasformata** in credito d'imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l'eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.

Abrogazione agevolazioni IRAP

Art. 1 commi 1085 e 1086

In sede di approvazione è disposta **l'abrogazione:**

Ù della **deduzione IRAP** di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 prevista a favore di tutti i soggetti IRAP (escluse banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici, dall'art. 11, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 446/97), per ogni **lavoratore a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Ù del **credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda**, riconosciuto dall'art. 1, comma 21, Finanziaria 2015 a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**.

Agevolazione IMU per immobili in comodato

Art. 1 comma 1092

In sede di approvazione, prevista la **riduzione del 50% della base imponibile IMU** per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati